



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del Reg. Data 25.05.2023	OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI – CANONE “MERCATI”. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.
---	---

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **25** del mese di **MAGGIO** alle **ore 18:25** la Giunta Comunale del Comune di Isca sullo Ionio è stata convocata in presenza.

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si – no)
1	MIRARCHI Vincenzo	Sindaco	SI
2	BATTAGLIA Marziale	Vice – Sindaco -Assessore	SI
3	BONELLI Gessica	Assessore	NO

Assiste il **Segretario Comunale, Dott.ssa Samuela Egiziano** con funzioni consultive, referenti e di assistenza che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta nella sua qualità il **Sindaco, il Dott. Vincenzo Mirarchi** che dichiara aperta la trattazione sopra indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*
- il **comma 837** a mente del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*
- il **comma 838** a mente del quale *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”;*

Richiamata allora la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2021, ad oggetto *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 2021: Approvazione.”;*

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì, al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Vista la D.G.C. n. 28 del 20/05/2021, ad oggetto *“Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Canone per le Pubbliche Affissioni Canone “Mercati” Approvazione Tariffe anno 2021”*;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe, confermando quelle deliberate con D.G.C. n. 28/2021 e da allora valide, di cui al prospetto individuato come Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dal disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D. M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15 – ter, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...] ”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15 – ter del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, dai Responsabili dei servizi interessati;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

- 1)** Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di confermare, per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe deliberate con D.G.C. n. 28/2021 e da allora valide, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)** Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ente;
- 3)** Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

E inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025,

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA –
MANUTENTIVA, URBANISTICA, PATRIMONIO E CIMITERO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **“CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI – CANONE “MERCATI”. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023”** esprime **Parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio, 25.05.2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA –
MANUTENTIVA, URBANISTICA, PATRIMONIO E CIMITERO
f.to Ing. Felice Stefano Marascio**



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **"CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI – CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023"** esprime **Parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Isca sullo Ionio, 25.05.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Vincenzo Larocca

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Mirarchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela Egiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Che altresì la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. 2575 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U.

Isca sullo Ionio, 26/05/2023

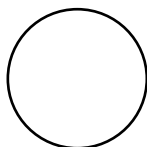
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Santa Carmela Procopio

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 445

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca sullo Ionio,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Samuela Egiziano

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca sullo Ionio, 25/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela Egiziano